



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.27/TFT del 26/01/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 23/01/2023
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.144

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N. Pomponio; Avv. S. Russo; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano.

Proc. 13155/769 pfi 21-22/PM/fb del 24.11.2022 (Campionato Prima Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Alessandro Magazzeno**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano: violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al 35° minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Atletico Faiano – A.S.D. Atletico Pisciotta disputata in data 14.5.2022 presso l'impianto sportivo "Danilo delle Donne" di Montercovino Pugliano (SA) alle ore 16:30 e valevole per i playoff del girone E del campionato di Prima Categoria, a seguito della rete che ha portato al pareggio con il punteggio di 2 a 2 della squadra della ASD Atletico Faiano, colpito con un pugno il sig. Marega Moussa, calciatore tesserato per la squadra della squadra ospite, proferendo al contempo all'indirizzo di quest'ultimo espressioni a sfondo razziale.

- sig. **Alfredo Rossi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Pisciotta: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 19.9.2022 e del 20.9.2022, alle audizioni fissate dalla Procura Federale senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società **A.S.D. Atletico Faiano**, per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Alessandro Magazzeno;

Ritenuto, infine, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società **A.S.D. San Marco Agropoli**, per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Alfredo Rossi;

Il presente procedimento trae origine da un esposto indirizzato alla Procura Federale con il quale il Presidente della Soc. Atletico Pisciotta evidenziava alcuni fatti meritevoli di indagini e verificatisi nel corso della gara ASD Atletico Faiano ed ASD Atletico Pisciotta.

In particolare, nel corso della predetta gara, disputatasi in data 14/5/22, valevole quale finale play-off di 1° Ctg, si verificano alcuni incidenti che vedevano protagonisti i calciatori Alessandro Magazzeno, tesserato della Soc. ASD Atletico Faiano, e Marega Moussa, tesserato della Soc. ASD Pisciotta. In particolare, in occasione della realizzazione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il calciatore Marega Moussa, protestava veemente in direzione dell'arbitro perché, a suo dire, durante l'azione di gioco veniva lanciato un secondo pallone in campo e tale circostanza avrebbe reso invalida la rete. Lo stesso calciatore veniva attinto successivamente da un pugno (alle spalle) ad opera di un avversario e veniva offeso con frasi a sfondo razzista sia dall'avversario che dal pubblico presente. In conseguenza dell'esposto del Presidente della Soc. A.S.D. Atletico Pisciotta, la Procura Federale iniziava una serie di indagini che prevedevano, tra l'altro, diverse audizioni tra cui il DDG ed il calciatore Marega Moussa.

In particolare, il calciatore Marega Moussa, che aveva dichiarato al DDG di avere subito una frase razzista (“nero di merda”) nel corso della gara, innanzi al Sostituto Procuratore Federale riferiva che non aveva compreso se la frase fosse effettivamente offensiva dal momento che il calciatore avversario parlava in lingua napoletana, dialetto a lui sconosciuto. Il DDG, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, confermava quanto dedotto analiticamente nel referto di gara precisando che non aveva sentito personalmente proferire una frase a sfondo razzista nei confronti del calciatore Marega Moussa ma tale circostanza gli era stata riferita da quest’ultimo. Il commissario di campo, poi, confermava il proprio referto e precisava di non avere udito alcuna frase razzista proferita né dal calciatore né dal pubblico presente.

Ad una prima richiesta di archiviazione, la Procura Federale ai sensi dell’art. 51, 4 comma, CGS, invitava il sostituto Procuratore incaricato dell’indagine, ad integrare le indagini attraverso l’audizione del tesserato Cappuccio Carlo, che aveva preso parte alla gara perché dirigente in panchina, al fine di riferire sui fatti oggetto dell’indagine, nonché il Presidente De Biasi che doveva precisare se la frase a sfondo razzista fosse stata ascoltata direttamente o riferita da terzi. Alla conclusione delle indagini, la P.F. procedeva alla richiesta di deferimento nei confronti del calciatore Alessandro Magazzino, reo di avere pronunciato la frase a sfondo razzista, della ASD Faiano, Società di appartenenza del predetto calciatore, del calciatore Alfredo Rossi, che aveva partecipato alla gara ASD Atletica Faiano e la ASD Atletico Pisciotta ma nelle more era stato tesserato per la Soc. ASD Agropoli, reo di non essersi presentato per ben due volte innanzi alla P.F. sebbene ritualmente convocato, e la ASD Agropoli, nella qualità di nuova Società che aveva tesserato il calciatore Alfredo Rossi.

Alla udienza del 23/1/23 il TFT, sentite le parti presenti e le conclusioni della P.F., si riservava la decisione. A scioglimento della predetta riserva, il TFT, esaminati gli atti e la copiosa documentazione prodotta dalla P.F. a supporto delle richieste di deferimento, evidenzia che la prova che il calciatore Alessandro Magazzino abbia effettivamente pronunciato la frase a sfondo razziale non è stata raggiunta soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese, anche in sede di audizione innanzi alla P.F., dal DDG, dallo stesso calciatore Marega Moussa e dal commissario di campo. Risulta, invece, provata la rituale notificazione alla Soc. ASD Agropoli della convocazione del calciatore Alfredo Rossi per l’audizione innanzi alla P.F. ed è stato accertato, altresì, che la predetta Società non aveva informato il calciatore Rossi che, pertanto, non era a conoscenza della convocazione. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

E ritiene di dover rigettare il deferimento nei confronti del calciatore Alessandro Magazzino e nei confronti della società A.S.D. Atletico Faiano. Proscioglie il calciatore Alfredo Rossi, e sanziona la società A.S.D. San Marco Agropoli con € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Fasc.142

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.

Proc. 12951/890 pfi 21-22/PM/ps del 22.11.2022 (Campionato Promozione)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Enrico Errico**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy: a) violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Langellotti nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy alla gara United Boys Academy – Lmm Montemiletto del 6.11.2021, valevole per il Campionato Under 17 regionale; nonché ancora per aver

consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa; b) violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all' arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy in occasione della gara United Boys Academy – Lmm Montemiletto del 6.11.2021, valevole per il Campionato Under 17 regionale, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giuseppe Langellotti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. **Giuseppe Langellotti**, all' epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell' art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all' interno e nell' interesse della società A.S.D. United Boys Academy: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall' art. 39, comma 1, e dall' art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy, alla gara United Boys Academy – Lmm Montemiletto del 6.11.2021 valevole per il Campionato Under 17 Regionale senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell' attività sportiva; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell' art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società **A.S.D. United Boys Academy** per la quale all' epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Errico ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giuseppe Langellotti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All' udienza del 23/01/2023

Il Presidente in persona e per conto della società chiedeva l' applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Enrico Errico la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell' avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l' art.127 del CGS.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all' esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Giuseppe Langellotti due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Enrico Errico, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.145

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.

Proc. 13121/897 pfi 21-22/PM/ce del 23.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Enrico Errico**, all' epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione dell' art. 4, comma 1, e dell' art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall' art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila nonché per averne consentito, e comunque

non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. United Boys Academy alle seguenti gare valevoli per il Campionato Under 16 Regionale: il calciatore sig. Giuseppe Langellotti alle gare United Boys Academy – Real Forio 2014 del 12.12.2021 ed United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022, il calciatore sig. Valentin Fodor Atila alla gara United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Angelo Calzarano**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. United Boys Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare United Boys Academy – Real Forio 2014 del 12.12.2021 ed United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022 valevoli per il Campionato Under 16 regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. United Boys Academy nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

3. il sig. **Giuseppe Langellotti**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy alle gare United Boys Academy – Real Forio 2014 del 12.12.2021 ed United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. **Valentin Fodor Atila**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy alla gara United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022 valevole per il Campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. la società **A.S.D. United Boys Academy** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Errico, Angelo Calzarano, Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 23/01/2023

Il sig. Angelo Calzarano ed il Presidente in persona e per conto della società che rappresenta chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Enrico Errico la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); sig. Angelo Calzarano la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 233,00 di ammenda. (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Valentin Fodor Atila due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Langellotti tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente Sig. Enrico Errico, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Angelo Calzarano, la sanzione di mesi due (2) e giorni 20 di inibizione; per la società A.S.D. United Boys

Academy la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 233,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.140

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.

Proc. 12150/857 pfi 21-22/PM/mf del 14.11.2022 (Campionato Promozione)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Angelo Rispoli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ismail Aichoune, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Lusciano alla gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Domenico Romano nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Lusciano in occasione quantomeno della gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania;

2. il sig. **Domenico Romano**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Ismail Aichoune, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Lusciano, pur non essendo tesserato per tale società;

3. il sig. **Ismail Aichoune**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano alla gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. F.C. Lusciano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angelo Rispoli, Domenico Romano ed Ismail Aichoune, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F.C. Lusciano malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelo Rispoli per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ismail Aichoune tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Angelo Rispoli, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Lusciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F.C. Lusciano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ismail Aichoune due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Angelo Rispoli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Lusciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.121

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.

Proc. 10461/891 pfi21-22/PM/ps del 25.10.2022 (Campionato 2° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Luciano Catalano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zone Alte Quadrivio: violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza

della società U.S. Zone Alte Quadrivio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Marco Spiotta e Mario Salito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio alle seguenti gare valevoli per il Campionato di Seconda Categoria: il sig. Marco Spiotta alla gara Zone Alte Quadrivio – Stella Cioffi del 4.12.2021 ed il sig. Mario Salito alla gara U.S. Pollese 1923 – Zone Alte Quadrivio del 24.10.2021; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; il sig. **Gelsomino Tommasiello**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Zone Alte Quadrivio – Stella Cioffi del 4.12.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Marco Spiotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. **Pasquale Letteriello**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara U.S. Pollese 1923 – Zone Alte Quadrivio del 24.10.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Salito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. **Marco Spiotta**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio, alla gara Zone Alte Quadrivio – Stella Cioffi del 4.12.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Mario Salito**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio, alla gara U.S. Pollese 1923 – Zone Alte Quadrivio del 24.10.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **U.S. Zone Alte Quadrivio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Catalano, Gelsomino Tommasiello, Pasquale Letteriello, Marco Spiotta e Mario Salito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società **U.S. Zone Alte Quadrivio** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore **Sig. Gelsomino Tommasiello**, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente **Sig. Luciano Catalano per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva**. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Salito tre (3) giornate di squalifica;

il calciatore Marco Spiotta tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Letteriello tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Catalano, la sanzione di mesi quattro (4) mesi di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gelsomino Tommasiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.S. Zone Alte Quadrivio la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda.

L'avvocato G. Aita nella memoria difensiva del 30 novembre 2022, quale difensore dei deferiti, ha chiesto l'improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto da parte della Procura Federale delle seguenti disposizioni normative:

- art. 119 C.G.S. comma 4 secondo cui la durata delle indagini non può superare 60 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante;
- nonché
- art. 123, comma 1, C.G.S. secondo cui il procuratore federale entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui sopra, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini.

Secondo la difesa, a seguito della segnalazione della L.N.D. del 23 maggio 2022, si è avuta l'iscrizione in tale data nell'apposito registro di fatti rilevanti da parte della Procura federale, con la conseguenza che le indagini dovevano essere concluse nei sessanta giorni successivi e cioè entro il 22 luglio 2022, con la conseguenza ulteriore che l'avviso di conclusioni indagini doveva essere notificato nei venti giorni successivi, e cioè entro l'11/8/2022. Lo stesso avviso essendo stato notificato, invece, in data 14 settembre 2022, sarebbe tardivo. Secondo il difensore, poi, anche volendo considerare i termini processuali sospesi in periodo feriale dal primo agosto al 31 agosto, l'avviso di conclusione doveva essere notificato in ogni caso entro l'11 settembre 2022. Essendo stato notificato in data 14 settembre 2022, esso sarebbe tardivo, ed essendo affetto da nullità, renderebbe i successivi atti, ovvero il deferimento, improcedibile.

Ad avviso del Tribunale Federale, il deferimento in questione non è tardivo e quindi non è improcedibile, e risulta nel merito fondato.

Infatti, dall'esame dei documenti in atti ed acquisiti da questo Tribunale è emerso che la ricezione della segnalazione da parte della L.N.D. relativamente alla posizione irregolare dei calciatori deferiti è avvenuta in data 08.06.2022 (vedi documento della Procura Federale del 21.12.2022 acquisito agli atti), data di ricezione che coincide con il protocollo stesso della segnalazione avvenuta nella stessa data, così come emerge dallo stesso documento della Procura Federale sopra richiamato. Conseguentemente, non applicandosi la sospensione feriale dei termini per il periodo feriale, che non opera nella fase delle indagini preliminari, la durata delle indagini, secondo l'art. 119, comma 4, C.G.S. non poteva superare i 60 giorni dall'iscrizione nel registro dell'atto ricevuto, che risulta il 30.06.2022 (vedi ancora il documento della Procura Federale di cui sopra) e quindi la durata delle indagini non poteva superare il 29.08.2022. Termine questo che è stato rispettato dalla Procura Federale, in quanto come prevede l'art. 123 del C.G.S. l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato ai deferiti il 14.09.2022 e cioè entro i 20 giorni previsti dalla predetta norma di cui all'art. 123 C.G.S.

Né può essere condivisibile l'altra deduzione del difensore, secondo cui, essendo la segnalazione della L.N.D. - C.R. Campania del 23.05.2022 consegnata materialmente in data 25.05.2022 doveva essere iscritta entro 30 giorni a decorrere dal 25.05.2022. Ed infatti, va prima di tutto, sottolineato che dalla ricerca spedizione postale, che peraltro non ha una particolare valenza probatoria, non si deduce affatto che la segnalazione della LND – C.R. Campania sia pervenuta alla Procura Federale in data 25/05/2022.

Inoltre non va neppure dimenticata la formula letterale adottata dall'art. 119, comma 3, C.G.S., secondo cui "la notizia dell'illecito è iscritta nel registro entro 30 giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore Federale" e per tabulas è provato che tale segnalazione è stata protocollata in data 08.06.2022, protocollo che coincide col timbro in stampigliatura rossa apposto sulla segnalazione della L.N.D. ricevuta dalla Procura Federale e prodotta agli atti da questa.

Nel merito il deferimento è fondato.

Ed invero, i fatti oggetto del deferimento sono provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società U.S. Zone Alte Quadrivio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni devono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gara, senza essere stati tesserati, con grave documento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la

circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli altri addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: il calciatore Mario Salito due (2) giornate di squalifica; il calciatore Marco Spiotta due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Letteriello due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Catalano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gelsomino Tommasiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Zone Alte Quadrivio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 23.1.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.134

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.

Proc. 11901/896 pfi 21-22/PM/fb del 10.11.2022 (Campionato Under 17 provinciale - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Massimo Vignati**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Manuel D'agostino e Domenico Tarantino nonché per aver consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione delle seguenti gare, tutte vevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale: il calciatore sig. Manuel D'Agostino alle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant'Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, il calciatore sig. Domenico Tarantino alla gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Patrizia Ferraiuolo e Michele Di Palo nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte vevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale: la sig.ra Patrizia Ferraiuolo in occasione delle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant'Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, ed il sig. Michele Di Palo in occasione della gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021;

2. la sig.ra **Patrizia Ferraiuolo**, all'epoca dei fatti non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione delle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant'Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, entrambe vevoli per il Campionato Allievi Under 17

Provinciale, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Manuel D'Agostino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quantomeno in occasione delle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant'Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati pur non essendo tesserata per tale società;

3. il **sig. Michele Di Palo**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione della gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021, valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Domenico Tarantino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021 valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati pur non essendo tesserato per tale società;

4. il **sig. Manuel D'Agostino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati alle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant'Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. il **sig. Domenico Tarantino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati alla gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021, valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. la società **A.S.D. Saverio Silvio Vignati** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Vignati, Patrizia Ferraiuolo, Michele Di Palo, Manuel D'Agostino e Domenico Trantino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 23/01/2023

La sig.ra **Patrizia Ferraiuolo** il sig. **Michele Di Palo**, il Presidente in persona e per conto della società che rappresenta chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: La sig.ra **Patrizia Ferraiuolo** la sanzione di mesi 3 (tre) e giorni 10 di inibizione (s.b. mesi 5 ridotto sopra per il rito); il sig. Michele Di Palo la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); sig. Massimo Vignati la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione (s.b. mesi 6 ridotto sopra per il rito); A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 267,00 di ammenda. (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Manuel D’Agostino tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico Tarantino due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il Presidente Sig. Massimo Vignati, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Di Palo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig.ra Patrizia Ferraiuolo, la sanzione di mesi tre (3) e dieci giorni di inibizione; per la società A.S.D. Saverio Silvio Vignati la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 267,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, li 26 Gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**